

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

PER: Prof. LENTINI Paolo Antonio [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato al presente ricorso dall'Avv. Sirio Solidoro ([REDACTED]) ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [REDACTED] e/o al seguente fax [REDACTED]

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero dell'Economia e delle Finanze (80415740580), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero per la Pubblica Amministrazione, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Struttura di missione PNRR, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione - Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del rapp legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Commissione giudicatrice nazionale con riferimento alla classe di concorso A027, in persona del presidente e rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Commissione per la valutazione della prova pratica e orale per la classe di concorso A027 presso l'USR Sicilia, in persona del presidente e rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (80018500829), in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IV – Personale della scuola-Affari Legali, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Marco Anello, in qualità di Dirigente p.t. e di Vice Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IV – Personale della scuola-Affari Legali, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Giuseppe Pierro, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IV – Personale della scuola-Affari Legali, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott.ssa Carmela Palumbo, in qualità di Capo Dipartimento p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IV – Personale della scuola-Affari Legali, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Responsabile del Procedimento, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Tutti gli Ambiti Provinciali della Sicilia, ossia: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Nonché nei confronti di

Sig. AGLIANO' Massimiliano

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Sig.ra LA FATA Elisa [REDACTED]

[REDACTED]

Per l'annullamento e/o nullità

- delle graduatorie di merito regionali, pubblicate sul sito istituzionale in data 07/08/2024, e relative al concorso docenti di cui al Dm n. 205/2023, come approvate con il gravato decreto di cui al prot. n. 33937/2024, per la classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), per la regione Sicilia, nella parte in cui non è presente l'odierno ricorrente;
- nonché delle graduatorie di merito rettifiche e del gravato decreto di approvazione di cui al prot. n. 34539/2024, per la classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), per la regione Sicilia, come pubblicate in data 09/08/2024 sul sito istituzionale dell'USR Sicilia, nella parte in cui non è presente il ricorrente;
- nonché delle graduatorie di merito rettifiche e del gravato decreto di approvazione di cui al prot. n. 37261/2024, per la classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), per la regione Sicilia, come pubblicate in data 26/08/2024 sul sito istituzionale dell'USR Sicilia, nella parte in cui non è presente il ricorrente;
- nonché delle graduatorie di merito rettifiche e del gravato decreto di approvazione di cui al prot. n. 46483/2024, per la classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), per la regione Sicilia, come pubblicate in data 04/10/2024 sul sito istituzionale dell'USR Sicilia, nella parte in cui non è presente il ricorrente;
- nonché di ogni altra ed eventuale rettifica delle predette graduatorie di merito, anche dal protocollo non conosciuto, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non è prevista la presenza della odierna ricorrente.
- nonché degli esiti riconosciuti al ricorrente a seguito della valutazione, nonché dei verbali, delle griglie di valutazione e di ogni altro atto facente parte del medesimo procedimento amministrativo.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

- nonché del decreto prot. n. 11718/2024, a firma dell'USR Sicilia, con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la classe A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*);
- nonché del prot. n. 21239/2024 con il quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia ha delegato il Dr. Marco Anello alla firma dei provvedimenti inerenti alle procedure di reclutamento di cui al D.M. 205/2023;
- nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi, ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*", nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;
- del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante "*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante <<Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali>>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75*", nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente.
- nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati;

- nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente *“Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575”*, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente;
- ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
- del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
- del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, *“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”*, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

- del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
- del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;
- del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante <<Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali>>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente.

Per l’accertamento

del diritto del ricorrente

ad essere inserito nella graduatoria di merito regionale per la classe di concorso di interesse anche ai fini dello scorrimento ed ai fini del riconoscimento dell’abilitazione in quanto docente che ha superato tutte le prove del concorso.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Per la condanna

dell'amministrazione a pubblicare la graduatoria di merito in favore del ricorrente anche ai fini dello scorrimento nonché a riconoscere al ricorrente l'abilitazione in quanto docente che ha superato tutte le prove del concorso.

Tanto premesso, il ricorrente propone il presente ricorso per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. Il ricorrente ha sostenuto il Concorso docenti per la classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*) per la regione Sicilia ed i posti messi a bando sono stati n. 95 al pari dei vincitori.
2. Tale concorso, com'è noto, deriva dalla necessità di stabilizzare il personale docente al fine di colmare il fabbisogno delle cattedre.
3. La soglia prevista dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai fini del superamento delle prove orali, è stata pari a 70/100.
4. Il ricorrente ha conseguito la votazione pari a n. 84/100 alla prova scritta, n. 80/100 alla prova orale, n. 61/100 alla prova pratica.
5. Per la materia di interesse del ricorrente, la prova finale consisteva nel colloquio e nella prova pratica.
6. Il ricorrente si duole dell'evidente sproporzione del giudizio che intercorre nel rapportare la prova scritta (n. 84/100) ed orale (n. 80/100) con la prova pratica, per la quale il punteggio riconosciuto è stato pari a 61/100.
7. Invero, a seguito della pubblicazione delle impugnate graduatorie, il ricorrente ha potuto constatare il fatto di non rientrare tra i vincitori (pur avendo superato tutte le prove del concorso ed avendo dunque conseguito la soglia di sufficienza).
8. Inoltre, sulla base del bando di concorso, il punteggio della prova finale è dato dalla media aritmetica del voto della prova pratica (61/100) e del colloquio orale (80/100), per un totale di 70.50/100.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

9. La predetta votazione, che ha comunque permesso al ricorrente di raggiungere la soglia di sufficienza pari a 70/100, non permette all'istante di comparire in alcuna graduatoria di merito degli idonei, con la conseguenza che le sue sorti sono state in sostanza le stesse dei candidati che non hanno mai superato alcuna prova del concorso, ossia non conoscere quale sia la posizione nella graduatoria finale.
10. Ciò accade in quanto l'amministrazione non ha inteso pubblicare le graduatorie per tutti i candidati che hanno superato le prove, ma soltanto per i vincitori del concorso.
11. Detta situazione ha comportato che a seguito delle rinunce dei vincitori, non è stato possibile comprendere come la parte pubblica abbia potuto reclutare i docenti risultati idonei al fine di ricoprire i posti dei rinunciatari, posto che la stessa amministrazione procedente, in assenza della pubblicazione della graduatoria di merito comprensiva degli idonei, si è limitata a sostenere che il metodo di convocazione è avvenuto secondo: *"l'elaborazione del sistema informativo ministeriale"*.
12. Peraltro, il ricorrente, pur avendo ottenuto una votazione pari alla sufficienza prevista dal bando, non sarà abilitato all'insegnamento (benché, per prassi, è sempre accaduto, nei recenti concorsi, che i docenti risultati idonei conseguissero almeno l'abilitazione all'insegnamento).
13. La presente valutazione avviene altresì all'interno del concorso indetto sulla base della normativa del Pnrr.
14. Contro, dunque, gli atti indicati in epigrafe, l'istante ricorre per le seguenti ragioni di diritto.

MOTIVI

I

1. Sull'illogicità della valutazione attribuita al ricorrente.

ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – ECCESSO DI POTERE PER

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/1990- MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA E CARENTE.

1.1. Occorre anzitutto rilevare come la parte ricorrente si duole del punteggio attribuito alla prova pratica.

1.2. Più in particolare, con riferimento alla classe di concorso di interesse, la prova finale è stata composta dalla prova orale in senso stretto (il colloquio) e dalla prova pratica.

1.3. Entrambe le prove hanno concorso a determinare il punteggio finale, che è consistito nella media aritmetica tra le anzidette valutazioni, il cui esito è stato comunque pari alla sufficienza prevista dal bando di concorso (almeno 70/100).

1.4. Nello specifico è accaduto che mentre al colloquio l'istante ha raggiunto il punteggio pari a 80/100 e alla prova scritta il punteggio pari a 84/100, durante la prova pratica il ricorrente ha conseguito il punteggio pari a 61/100, con un distacco di ben 19 punti rispetto alle prove precedenti, e che appare essere manifestamente sproporzionato ed illogico, tenuto conto della complementarità che esiste tra le prove.

1.5. Ed infatti, il bando di concorso (non certo per caso) ha previsto come la prova tramite colloquio e la prova pratica concorressero a determinare un unico punteggio finale.

1.6. Ne discende che data la evidente connessione che esiste tra le anzidette prove, risulta illogico che lo stesso candidato abbia potuto conseguire per la medesima classe due risultati così distanti.

1.7. Del resto, è noto come il Giudice amministrativo possa scrutinare la legittimità delle valutazioni per difetto di proporzione ed illogicità manifesta, ed è evidente come tale sproporzione sia rinvenibile nel caso di specie alla luce dall'eccessiva sproporzione che esiste tra la votazione riportata nel colloquio e quella riportata nella prova pratica, essendo le due prove tra loro connesse.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

1.8. Sulla base, dunque, del criterio interpretativo del senso comune, *id quod plerumque accidit*, appare assurdo che per la stessa classe di concorso lo stesso docente possa essere valutato in maniera così differente.

II

2. Sull'omessa pubblicazione delle graduatorie di merito e sul criterio di selezione dei docenti per la copertura dei posti dei rinunciatarî.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO EX ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE - ILLOGICITÀ MANIFESTA.

2.1. Occorre poi evidenziare come sia una circostanza consolidata nella prassi amministrativa in rapporto al principio della trasparenza e del buon andamento ai sensi dell'art. 97 Cost., quella che vede l'amministrazione, al termine della procedura concorsuale, pubblicare, quanto meno, le graduatorie dei candidati che hanno superato le prove (al fine di rendere nota la posizione ed il punteggio realizzato dai partecipanti).

2.2. L'odierno ricorrente ha in effetti superato le prove del concorso ed ha pertanto raggiunto la soglia di sufficienza prevista dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (pari ad almeno 70/100).

2.3. Tuttavia, nonostante il ricorrente abbia superato le prove ed abbia perciò raggiunto un punteggio superiore a 70/100, le sue sorti sono state analoghe a quelle dei candidati che non hanno superato neppure la prima prova, ossia non conoscere quale sia il punteggio totalizzato all'interno della graduatoria di merito.

2.4. Più in particolare, in maniera illogica e per nulla trasparente, il Ministero ha previsto che le graduatorie siano pubblicate per i soli docenti vincitori e non anche per

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

gli idonei, con l'assurda conseguenza che il ricorrente è all'oscuro della propria posizione rispetto al punteggio conseguito.

2.5. Al contrario, la pubblicazione della graduatoria di merito permetterebbe al ricorrente di avere contezza del punteggio raggiunto (comprensivo dei titoli valutabili) e della posizione occupata all'interno della graduatoria in virtù della procedura pubblica a cui lo stesso docente ha preso parte.

2.6. Tale problematica non è estranea all'impiego pubblico scolastico, ed infatti era già accaduto nel concorso del 2016 che il Ministero avesse previsto una simile disposizione, la quale venne però censurata da parte di Codesto Ill.mo TAR, che sottolineò come era invece necessario che l'amministrazione pubblicasse le graduatorie di merito anche in favore dei ricorrenti risultati idonei (**ex plurimis Tar Lazio, sez. III bis, Ord. n. 1642/2017**).

2.7. Del resto, nel caso in esame è accaduto che alcuni vincitori abbiano rinunciato, ma non è dato comprendere come sia stato possibile per l'amministrazione scegliere i docenti da assumere al posto dei rinunciatari in assenza della graduatoria da cui poter attingere.

2.8. L'amministrazione, infatti, si è limitata a dire che tale selezione è avvenuta sulla base della: "*elaborazione del sistema informativo ministeriale*", ma senza altro specificare il meccanismo meritocratico posto alla base di tale selezione vista l'assenza della graduatoria degli idonei da cui attingere.

2.9. Allo stesso tempo, non si può di certo pretendere che il ricorrente possa redigere in proprio una graduatoria astratta, coniugando i vari dati semmai presenti sui siti istituzionali.

2.10. Vale dunque la pena evidenziare che la pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori, rientra nel più ampio principio della trasparenza della pubblica amministrazione.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

2.11. Invero, il ricorrente, che ha superato le prove ed ha persino raggiunto la soglia della sufficienza prevista dal bando, vanta senza dubbio il diritto di conoscere quale sia la posizione occupata all'interno dell'ambito graduatoria di merito.

III

3. *Sullo scorrimento delle graduatorie e sul riconoscimento dell'abilitazione.*

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FABBISOGNO – ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ DIDATTICA – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99/CE

3.1. Un ulteriore profilo riguarda altresì il fatto che il ricorrente, oltre alla mancata pubblicazione delle graduatorie di merito, contesta come la pubblica amministrazione, nel gravato bando di concorso, abbia omesso di riconoscere l'abilitazione all'insegnamento ed abbia inoltre omesso, previa pubblicazione, lo scorrimento delle stesse graduatorie nei confronti dell'istante in quanto risultato idoneo, con derivante compromissione del principio del fabbisogno e della continuità didattica.

3.2. Ed infatti, l'assunzione con contratti precari del ricorrente, quando invece lo stesso istante potrebbe essere assunto mediante scorrimento delle graduatorie di merito previa loro pubblicazione, non permette di valorizzare la **continuità didattica**, posto che espone lo stesso docente a cambiare annualmente contratti, con la conseguente interruzione del rapporto didattico intrapreso con i propri alunni.

3.3. Invero, va sottolineato che l'eccessiva precarizzazione lavorativa del ricorrente comporta per gli alunni il costante mutamento dei docenti assegnatari delle cattedre (da cui discende l'ingiusta interruzione della didattica).

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

3.4. Al contrario, appare senz'altro più ragionevole permettere anzitutto al ricorrente di conoscere il proprio punteggio e la posizione spettante, nonché di essere reclutato attraverso lo scorrimento dalle graduatorie di merito di cui chiede la pubblicazione.

3.5. A ciò si aggiunge altresì, sotto altro profilo di censura, il mancato riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, che, invece, dovrebbe scaturire dall'avvenuto superamento del concorso (così come è avvenuto per prassi nei recenti concorsi pubblici).

3.6. Sulla rilevanza che la prassi assume nel rapporto pubblico e privato, si rinvia ai contenuti della Giurisprudenza amministrativa, intervenuta proprio in materia scolastica: *“Quanto alla prassi amministrativa seguita – che, va ricordato, nell'ambito pubblicistico conforma la legittimità dell'azione della pubblica amministrazione”* (**Consiglio di Stato, Sent. n. 3906/2018**).

3.7. Del resto, appare senz'altro illogico che il ricorrente non sia ritenuto abilitato all'insegnamento nonostante abbia superato tutte le prove del concorso e non abbia potuto accedere al ruolo soltanto a causa della mancata disponibilità di posti messi a bando (benché le stesse cattedre siano invece vacanti ed utilizzata per l'assunzione del docente con supplenze annuali).

3.8. Ne deriva che risulta essere manifestamente illogico che il docente, che ha già superato tutte le prove del concorso, non possa essere ritenuto abilitato all'insegnamento.

IV

**IN SUBORDINE: QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E COMUNITARIA
IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST. ED IN RELAZIONE ALLA DIRETTIVA
70/99CE.**

4.1. In subordine, nel caso in cui non dovesse trovare spazio la predetta interpretazione costituzionalmente orientata, si chiede che venga disposto il rinvio degli

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

atti del presente giudizio alla Corte costituzionale affinché valutati, anche alla luce della peculiarità della presente materia, se sia o meno compatibile con gli artt. 1,2,3,4,97 Cost. salvo altri, il combinato disposto del decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, del Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, con la legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l’articolo 20, recante “disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR” e l’ articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevedrebbe l’esclusione del ricorrente, in quanto docente risultato idonei al presente concorso, dalla pubblicazione delle graduatorie di merito regionali e dal successivo scorrimento e dal conferimento dell’abilitazione.

4.2. Più in particolare, la complessa normativa in argomento come sopra evocata appare rientrare nelle c.d. *leggi provvedimento*, attorno a cui è noto il dibattito dottrinale e giurisprudenziale tuttora acceso.

4.3. Ed infatti, tali modalità di leggi potrebbero portare alla ingiusta ed incostituzionale esclusione del Giudice amministrativo nello scrutinare i provvedimenti adottati dall’amministrazione anche in caso di manifesta illogicità.

4.4. Applicando tali considerazioni al caso di specie, le disposizioni in argomento risultano essere in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione ivi compresi gli artt. 1,2,3,4 Cost.

4.5. Più nello specifico, la mancata pubblicazione del punteggio conseguito dalla ricorrente, nonché la mancata pubblicazione della graduatoria di merito in favore della parte istante in quanto idoneo e il mancato conferimento dell’abilitazione, comporta anzitutto l’impossibilità per il docente di conoscere il merito raggiunto con derivante violazione del principio della trasparenza ai sensi dell’art. 97 Cost.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

4.6. Allo stesso tempo, la mancata assunzione per scorrimento compromette il principio della continuità didattica, e, dunque, il diritto all'istruzione, ed impedisce al contempo la copertura del fabbisogno del personale docente.

4.7. Infine, si chiede, in estremo subordine, la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia europea per erronea applicazione della direttiva 70/99CE in ragione del fatto che il ricorrente, in quanto non assunto in ruolo, continuerà comunque ad essere docente precario (benché idoneo al concorso) con palese violazione dei principi espressi dalla nota sentenza *Mascolo* della Corte di Giustizia europea, la quale impone agli Stati membri, da un lato, la corretta applicazione dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, e, dall'altro, incentiva l'eliminazione degli ostacoli tra docenti che svolgono la medesima mansione.

V

ISTANZA EX ART. 65 CPA

5.1. Proprio al fine di permettere la completezza di quanto dedotto in giudizio, il codice di rito riconosce com'è noto al Giudice amministrativo, nell'art. 65 cpa, il potere di adottare i provvedimenti necessari per la completezza dell'istruttoria; tale norma è pacificamente applicabile in sede di ricorso straordinario ed anche ordinario.

5.2. Alla luce di tali considerazioni si chiede dunque di disporre ai sensi dell'art. 65 cpa l'ordinanza istruttoria in relazione alle doglianze sopra viste.

VI

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

6.1. Il presente ricorso è stato notificato ad almeno un soggetto presente nelle gravate graduatorie di merito, nonché si chiede di essere autorizzati alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, attraverso cioè la pubblicazione degli atti del presente giudizio sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito in quanto sarebbe materialmente impossibile procedere con la notificazione tramite i

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

metodi ordinari in ragione del numero della persone presenti nelle impugnate graduatorie di merito, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

Tanto premesso in fatto ed in diritto, con il presente ricorso *Voglia* Codesto Ill.mo TAR accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito: accogliere il presente ricorso e annullare gli atti impugnati per le ragioni sopra argomentate.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. [REDACTED]) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie cartacee utilizzate per la notifica del presente atto sono estratte e conformi all'originale pdf nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile - pubblico impiego – cu 325.00 euro.

Salvezze illimitate.

Bologna- Roma, 22/10/2024

Avv. Sirio Solidoro